

Le carenze nell'aiuto ai rifugiati

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

Mentre l'elezione a presidente della Camera di Laura Boldrini, fino ad ora portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, attira l'attenzione su temi umanitari ingiustamente oscurati da altri problemi, dopo quello delle condizioni dei carcerati, si apre un altro fronte di responsabilità dell'Italia nei confronti delle regole europee di protezione dei diritti umani: quello, appunto, dei rifugiati.

CONTINUA A PAGINA 31

RIFUGIATI, AIUTO E CARENZE

VLADIMIRO ZAGREBELSKY
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

La Corte europea dei diritti umani, con provvedimento urgente, ha chiesto alla Germania di non trasferire in Italia due stranieri richiedenti asilo, e ha richiesto informazioni sullo standard di tutela che essi riceverebbero in Italia. Si tratta di persone che sono arrivate nel territorio dell'Unione europea entrando in Italia ed è quindi l'Italia che deve trattare la loro domanda di asilo e assicurare la prima assistenza. Il provvedimento della Corte europea non esprime già un giudizio negativo sull'Italia, ma certo è frutto di preoccupazioni e preliminari notizie non rassicuranti. Il governo dovrebbe curare di intervenire nella causa, fornendo attendibili informazioni, nel procedimento che si concluderà con una sentenza della Corte, anche se esso si svolge contro la Germania. Indirettamente, infatti, è la situazione in Italia che è oggetto del giudizio. E vi è un precedente della Corte europea, relativo a un trasferimento dal Belgio alla Grecia, che sarebbe grave se fosse replicato con riferimento all'Italia. In effetti, la situazione dei richiedenti asilo in Italia è molto diversa da quella che ha portato alla condanna della Grecia (e del Belgio per aver eseguito il trasferimento). Ma difetti e insufficienze anche pesanti sono presenti anche in Italia.

Coloro che richiedono asilo non vanno confusi con i migranti ordinari. Essi hanno diritto a una particolare protezione. La Costituzione stabilisce che lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo. Dalle norme internazionali che vincolano l'Italia, si trae che nessuno Stato può espellere un rifugiato in territori in cui la sua vita o

la sua libertà sia minacciata «a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche» (Convenzione di Ginevra del 1951). A questa regola fa rinvio la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Una direttiva europea del 2003 impone agli Stati di assicurare ai richiedenti asilo condizioni di accoglienza materiale (alloggio, vitto, abiti) che impediscano che essi cadano in situazione d'indigenza. Gli Stati sono anche tenuti a operare per mantenere l'unità della famiglia e assicurare le necessarie cure mediche e psicologiche, oltre all'accesso al sistema educativo e corsi di lingua per i minori, perché essi possano avere una normale scolarità.

Si tratta di una serie di doveri che si spiegano per la particolare situazione dei richiedenti asilo, che non sono migranti volontari ma vittime di violenze e discriminazioni nel Paese che sono costrette ad abbandonare. Le guerre, i rivolgimenti politici, i conflitti religiosi sono spesso all'origine delle persecuzioni e discriminazioni che spingono le persone a fuggire dal loro paese e cercar rifugio in un altro. La tragedia in corso in Siria, ad esempio, ha determinato l'arrivo in Turchia e Libano di centinaia di migliaia di persone, che vi hanno trovato rifugio. Le vicende recenti dei Paesi nordafricani sono state all'origine di molti arrivi nei Paesi europei. Il numero dei richiedenti asilo in Italia non è però enorme: 15.700 richieste nel 2012, contro il doppio dell'anno precedente. E l'Italia riceve solo il 3% delle richieste totali presentate a Paesi europei (contro il 13% della Germania, l'11% della Francia, il 9% della Svezia, il 5% della Svizzera, il 4% dell'Austria).

Poiché occorre riconoscere, tra i tanti migranti, le persone che hanno diritto alla qualifica di rifugiati e alla relativa protezione, la legge italiana e le regole europee stabiliscono procedure di valutazione. Queste procedure, amministrative e poi giudiziarie, sono in Italia conformi ai requisiti di garanzia e, salvo per un difetto di tempestività, non dovrebbero esporla a rilievi da parte della Corte europea. In ogni caso il regime italiano non

ha nulla a che vedere con quello greco, che la Corte ha giudicato privo di ogni garanzia ed efficacia.

Ma l'Italia può essere esposta a critiche per la carenza di assistenza ai richiedenti asilo. Tra di essi vi sono anche persone che dispongono di mezzi economici o relazioni che le mettono al riparo dalle conseguenze della miseria. Ma la gran maggioranza di esse arriva in Italia priva di qualunque risorsa economica (e senza conoscenza della lingua). Quando si tratta di un'intera famiglia, con bimbi piccoli, la situazione è ancor più grave. Occorre dunque - e l'Italia vi è obbligata - che immediatamente e per tutto il periodo in cui si svolge la procedura di riconoscimento del diritto all'asilo, sia assicurata l'assistenza imposta dalla Direttiva europea.

Con fondi europei e nazionali funziona il Sistema di Protezione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati (Sprar), che si occupa del richiedente asilo «privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei famigliari». Il sistema fa agire una rete di enti locali e di governo ed è capace di offrire alloggio e assistenza a circa 4000 persone. L'assistenza diretta all'integrazione di quelle persone è spesso molto buona, ma mancano i posti rispetto alle esigenze. Chi resta fuori dipende dall'assistenza del Comune, o di organizzazioni caritatevoli religiose o laiche. Gli ammessi al sistema Sprar sono iscritti come i cittadini al Sistema Sanitario Nazionale, ma gli altri hanno diritto, almeno in linea di principio, solo all'assistenza sanitaria urgente, oltre a quella materna-infantile. E vi sono Comuni che, contro la legge, frappongono difficoltà al riconoscimento della residenza a richiedenti asilo e a rifugiati, con le conseguenze negative che ne derivano sia per la ricerca di lavoro, sia per l'accesso ai servizi sanitari.

Nei giudizi della Corte europea si tutelano «diritti concreti ed effettivi, non teorici e illusori». Non bastano quindi buone leggi, ma occorre che la loro messa in opera dia risultati efficaci e sufficienti. E lo Stato che assume degli obblighi, deve dar conto di ciò che fanno le sue istituzioni. Non sarebbe una buona difesa, davanti alla Corte europea, richiamare l'azione ammirevole delle Caritas diocesane e delle numerose altre associazioni caritative, laiche e religiose, che operando riempiono una carenza di azione pubblica, ma allo stesso tempo ne rivelano l'esistenza.